

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE  
COMUNE DI CODROIPO

VARIANTE n° 2 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA  
PUBBLICA "CENTRO STORICO DI GORICIZZA"  
AMBITI "CANONICA" E "CORTE BAZAN"

Verifica di assoggettabilità a V.A.S.  
ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 4/2008

Ditta proprietaria: Parrocchia di S.Bartolomeo  
Apostolo di Goricizza  
Legale rappresentante: Mons. Ivan Bettuzzi

Data: 26 ottobre 2015

Tecnico incaricato:  
Soramel-Gasparini architetti associati

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Il Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) di recepimento della direttiva europea, è stato modificato, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13/02/2008. L'art. 35 del nuovo Decreto, recante "Disposizioni transitorie e finali", prevede che, fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n.11 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità VAS, di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della Direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità ambientali interessate, nello specifico i contenuti sono redatti ai sensi dell'allegato I del D.lgs. 4/2008 e s.m.i. (Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12).

I previsti regolamenti attuativi della L.R. 11/2005, che avrebbero dovuto definire le procedure di VAS e di verifica, specificare le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure e le modalità di informazione e consultazione del pubblico e delle autorità interessate, al momento attuale non sono ancora stati promulgati, pertanto si prenderà come riferimento la normativa nazionale e comunitaria di cui sopra.

Nella recente Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia e stabilisce che sono da considerare "Piccole aree a livello locale" le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, di cui all'art. 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e all'art. 17 del D.P.R. del 20 marzo 2008 n. 086/Pres.

Pertanto per la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica del centro storico di Goricizza l'autorità competente (Giunta Comunale) dovrà valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base della presente relazione di verifica di assoggettabilità .

In osservanza degli elaborati della variante n. 2 al P.R.P.C., e ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 4/2008 di cui sopra viene predisposta la procedura di verifica al fine dunque di valutare la necessità o meno di

applicare alla variante stessa la "Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)" ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE".


## 1 Caratteristiche della Variante di Piano

### Localizzazione dell'intervento in progetto

La presente Variante al P.R.P.C. ha come finalità quella di apportare dei correttivi alle previsioni di intervento per:

- UMI 47: Piazza Chiesa, F. 25 mapp. 60 e 57;
- UMI 48: Piazza Chiesa, F. 26 mappale 1825.

*Estratto PRGC e ortofoto con l'individuazione dell'ambito oggetto della variante n. 2 al PRPC del Centro storico di Goricizza*



#### UMI: Canonica

La Casa Canonica, situata nella piazza di Goricizza nel Comune di Codroipo, proprietà della Parrocchia di Goricizza, è catastalmente distinta al F. 25 mapp. 60 e 57 del Comune di Codroipo.

L'edificio risulta catalogato al Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali di Villa Manin di Passariano con Scheda A 1075; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato l'insussistenza dell'interesse culturale dell'edificio ai sensi del D.Lgs. 490/1999 con nota 0002344 del 01/04/2011.

#### UMI: Corte Bazan

Corte Bazan è individuata catastalmente al F. 26 del Comune di Codroipo, mappale 1825, ed è una tipica corte della pianura friulana. La corte confina a ovest ed a sud con altre proprietà private, a nord con il comparto della Canonica – sempre proprietà della Parrocchia di Goricizza – a est con Piazza Chiesa.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato l'interesse culturale dell'intera corte ai sensi del D.Lgs. 490/1999 con nota 6315 del 19.08.2013.

#### Obiettivi del Piano Attuativo

Le trasformazioni che apporta la variante n. 2 non comportano sostanziali modifiche alle scelte di piano e si rendono necessarie per favorire l'attuazione dello stesso a seguito delle richieste di variante presentate da un privato.

Nello specifico la variante n. 2 apporta dei correttivi alle previsioni di intervento senza comportare complessivamente incrementi di possibilità edificatorie dei lotti e nello specifico riguarda:

#### UMI: Canonica

Vengono proposti due nuovi volumi ad un piano a servizio dell'area scoperta ed in luogo dei nuovi corpi di fabbrica aderenti all'edificio principale previsti dall'attuale piano.

Sul lato nord della casa canonica si conferma la demolizione degli annessi ad un piano proponendo però il recupero (ristrutturazione edilizia) della parte allineata al fronte est dell'edificio principale.

Nelle previsioni attuali di piano la volumetria utilizzabile nei nuovi interventi è la seguente:

1. volumetria in demolizione: mc 210
2. nuovi volumi L12a (mc 100) e L12b (mc 150): totale mc 250
3. integrazione volumetrica prevista all'art. 9 punto 3 delle NTA: mc 150.

Quindi la volumetria massima prevista è pari a  $mc\ 210 + mc\ 250 + mc\ 150 = mc\ 610$

I nuovi volumi di variante risultano di  $mc\ 150 + mc\ 105$ , per un totale di mc 255.

Entrambi i nuovi volumi prevedono un'altezza massima di ml 3,00.

#### UMI: Corte Bazan

La proposta di variante prevede la sostituzione del volume occupato dalla tettoia metallica con un nuovo volume ad L che assolverà la funzione di sala comunitaria.

La soluzione architettonica dovrà ottenere i pareri favorevoli della Commissione d'Arte Sacra e della Sovrintendenza; tali pareri, scendendo all'interno della specificità e della complessità del linguaggio e delle scelte architettoniche potranno anche superare lo schematismo della normativa del PRPC (cfr. modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del PRPC).

La volumetria della tettoia attuale è pari a circa mc 440.

Il volume massimo del nuovo edificio è previsto in mc 750, con un aumento di circa mc 300 rispetto allo stato di fatto. L'altezza massima è pari a ml 4,50.

Si evidenzia che la variante non comporta modifiche agli standard urbanistici esistenti, non prevede nuove opere pubbliche né nuove previsioni espropriative, e che interessa siti e beni di interesse culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

#### **1.1 Influenza della Variante su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati**

Le modifiche introdotte dalla variante non influenzano altri piani o programmi sovraordinati.

Si pone in continuità e sintonia con lo strumento urbanistico generale (PRGC) e particolareggiato (P.R.P.C.. del centro storico di Goricizza).

Non si registrano neppure collegamenti o interferenze con la pianificazione ordinaria dei comuni contermini in quanto non sono interessati da possibili impatti riconducibili alle previsioni introdotte.

#### **1.2 Pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,**

La variante persegue la finalità di salvaguardare le risorse architettoniche ed ambientali esistenti, favorendo gli interventi edilizi.

L'intervento proposto dalla variante in oggetto si inserisce all'interno di una programmazione a scala comunale conforme con le indicazioni normative vigenti.

Nello specifico la variante ha lo scopo di soddisfare i bisogni attuali della popolazione senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri "bisogni", inoltre è volta a garantire un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi circostanti, garantendo l'equilibrio tra questi ultimi e l'uomo (il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non supera il loro tasso di rigenerazione; l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non supera la capacità di carico dell'ambiente stesso; lo stock di risorse non rinnovabili resta costante nel tempo).

#### **1.3 Problemi ambientali pertinenti la Variante**

Le modifiche, così come configurate dalla variante, non determinano problemi ambientali rilevanti.

#### **1.4 Rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente**

La Variante proposta non si ritiene abbia alcuna rilevanza relativamente all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

## **2 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate**

### **2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti**

Relativamente alle componenti ambientali gli effetti antropici degli interventi generati dalla variante in questione sono i seguenti:

- aria: l'intervento oggetto di variante non genera emissioni in atmosfera; le azioni indotte da tale variante sul traffico e sulla qualità dell'aria sono da ritenersi irrilevanti. Il bacino di utenza di questi interventi è comunque molto ridotto e di carattere locale;
- acqua e sottosuolo: non ci sono effetti significativi su tali componenti in quanto tale area è servita dalle opere di urbanizzazione quali fognatura, acquedotto, gas ed energia elettrica e l'intervento previsto dalla variante va ad utilizzare tali infrastrutture; i contenuti della variante non interessano i corsi d'acqua superficiali; in merito alle acque sotterranee, l'intervento previsto dalla variante non genera emissioni di sostanze inquinanti, anche in fase di cantiere non si prevede di intercettare le falde sotterranee;
- suolo: non viene previsto ulteriore consumo di suolo, bensì interventi di riqualificazione/ristrutturazione di fabbricati esistenti inseriti in contesti urbanizzati;
- fattori climatici: l'intervento non genera effetti significativi sul clima né viceversa;
- flora e fauna: la variante non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti in quanto tale area è già urbanizzata e non presenta habitat naturali per specie animali o vegetali;
- biodiversità: la variante non causa riduzione della biodiversità;
- paesaggio: l'intervento non genera impatti significativi sul paesaggio in quanto va ad integrarsi con il sistema dell'urbanizzato già esistente, realizzando strutture conformi e in armonia con il contesto in cui verrà localizzato;
- beni materiali: la variante non va ad insistere sui beni materiali presenti nell'area;
- patrimonio culturale, architettonico e archeologico: la variante interviene su beni di rilevanza culturale, architettonica e archeologica; Corte Bazan infatti risulta vincolata (Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato l'interesse culturale dell'intera corte ai sensi del D.Lgs. 490/1999 con nota 6315 del 19.08.2013.)
- salute umana: nessun rischio per la salute umana; nell'esecuzione delle opere edilizie risultano operative le disposizioni e cautele di cui alle leggi di settore per la sicurezza evidenziando che attengono a dimensioni volumetriche, organizzative di modesta entità e di facile controllo;
- la popolazione: nessuna incidenza sulla popolazione.

Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un intervento che presuppone che:

- in base all'analisi fatta non vi siano effetti significativi sul sistema ambientale;
- la durata di impatti sul sistema ambientale si protrarrà per tutto il periodo di tempo entro il quale verrà edificato l'insediamento abitativo delle U.M.I. interessate e durante il periodo di utilizzazione dei siti;
- la reversibilità degli effetti sull'ambiente si esaurirà allorché l'iniziativa avrà termine; in questa fase non è possibile definire i tempi entro i quali queste evenienze potranno realizzarsi.

Non sussiste pertanto un problema di non reversibilità e i tempi di attuazione saranno comunque contenuti nell'arco di validità dello strumento attuativo.

## **2.2 Carattere cumulativo degli effetti**

Non essendoci effetti significativi singoli nell'area, come sopra illustrato, l'intervento non andrà neanche a generare effetti di carattere cumulativo rispetto al carico ambientale complessivo che già insiste sull'area.

## **2.3 Natura transfrontaliera degli effetti**

A seguito dell'emanazione della Direttiva 42/2001/CE e soprattutto delle leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, è stato posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti connessi a piani e programmi.

Da un'analisi dello scenario di sviluppo connesso alle modifiche proprie della variante n. 3, si ritiene che gli interventi consentiti non provochino impatti di natura transfrontaliera.

## **2.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente**

Le attività ammesse dalla Variante non presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente.

## **2.5 Entità ed estensione nello spazio degli effetti**

La variante proposta esplicherà le proprie ricadute spaziali nel ristretto ambito comunale.

## **2.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**

### **A) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale:**

l'area oggetto di variante non avrà effetti sulle aree tutelate in quanto si trova ad una significativa distanza dalle stesse.

### **B) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite:**

l'area oggetto di variante non avrà effetti significativi sulla qualità ambientale e sui suoi valori limite.

### **C) dell'utilizzo intensivo del suolo:**

i siti oggetto di variante sono costituiti prevalentemente da aree già urbanizzate, non si modifica in maniera significativa il rapporto tra l'urbanizzato e l'ambiente naturale circostante.

## **2.7 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**

Nell'area oggetto dell'intervento risultano elementi o parti soggette ai vincoli di tutela introdotti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

La parte di territorio circostante soggetta a tutela ambientale è il S.I.C. delle Risorgive dello Stella, che peraltro presenta una distanza significativa dall'area oggetto di Variante

### **3 Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la variante n. 2 al P.R.P.C. del centro storico di Goricizza **non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, in quanto:

- l'intervento ammesso dalla strumentazione urbanistica non rientra tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. definite dal D.Lgs 152/2006 - allegato III, elenco A ed elenco B;
- la variante non avrà effetti sulle aree tutelate in quanto i punti di modifica non ricadono all'interno di zone di particolare interesse ambientale/paesaggistico e risultano posti ad una adeguata distanza dalle stesse.



Contesto antropico dell'area d'intervento (PRGC Codroipo)

